

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 891)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1973

Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la normativa prevista dalla legge 13 agosto 1969, n. 591, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, l'orario di lavoro del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è fissato, a partire dal 1° gennaio 1972, in 40 ore settimanali.

Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare, dalla citata data, le 38 ore.

Le organizzazioni sindacali hanno insistentemente chiesto che l'orario settimanale del

personale delle stazioni utilizzato esclusivamente alle manovre e di quello del personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico venga ridotto, rispettivamente, da 40 a 36 ore e da 38 a 36 ore settimanali.

La richiesta si appalesa giustificata tenendo conto che il personale di cui trattasi indubbiamente svolge mansioni più gravose di quelle proprie della maggior parte degli altri dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

Altro problema concerne l'assorbimento delle festività infrasettimanali coincidenti con un riposo di turno. L'articolo 4, pun-

to 4), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, stabilisce: « Le festività infrasettimanali coincidenti con i riposi settimanali fruiti secondo il turno sono da questi assorbite ».

Per il personale delle Ferrovie dello Stato, utilizzato precipuamente a turni rotativi, cioè a turni in base ai quali il riposo settimanale può cadere in qualsiasi giornata della settimana, la suddetta disposizione si appalesa lesiva degli interessi dei singoli per la rilevante possibilità, nel corso dell'anno, di una concomitanza del riposo settimanale con una festività infrasettimanale, con conseguente assorbimento di questa ultima da parte del primo.

Le organizzazioni sindacali rivendicano insistentemente l'incompatibilità di un riposo che coincida con una festività infrasettimanale impedendo il godimento di questa ultima, e si richiamano anche a tutti i contratti collettivi di lavoro del settore privato ai quali assicurano ai lavoratori integrale godimento di tutte le festività infrasettimanali cadenti nel corso dell'anno.

Il problema potrebbe essere risolto concedendo al personale, nell'ipotesi di cui trattasi, un riposo compensativo così da garantire sia il godimento del riposo settimanale che della festività infrasettimanale. Peraltro una soluzione rigida di questo genere si presenta economicamente gravosa per l'incremento di fabbisogno di personale che essa comporterebbe, specie in un settore di lavoro come quello affidato alle Ferrovie dello Stato che richiede la presenza continuativa della maggior parte del personale.

Si ritiene, pertanto, che ad essa debba essere portato un correttivo nel senso, cioè, di prevedere la corresponsione al personale interessato del compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, ovvero, a richiesta, la concessione di una giornata di riposo compensativo. La facoltà del personale di richiedere una giornata di riposo compensativo dovrebbe riferirsi, per il periodo 1° giugno 1972 - 31 dicembre 1973, alle sole festività infrasettimanali più importanti (Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferra-

gosto), per essere successivamente estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1974, a tutte le festività. Beninteso la facoltà di opzione può essere operante solo nell'ipotesi che la festività infrasettimanale coincida, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale.

Le diverse decorrenze indicate hanno la finalità sia di graduare, nel tempo, l'adozione della norma prevista sia di permettere che l'aumento di fabbisogno del personale possa trovare copertura, attraverso la migliore organizzazione del personale, nella vigente pianta organica.

Altro problema concerne l'utilizzazione del personale in servizio notturno.

L'articolo 5, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, stabilisce: « Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di tre volte tra due riposi settimanali previsti dal turno e per non più di due notti consecutive ». Per il personale dei treni e di macchina, l'articolo 10, punto 2, primo comma, del citato decreto stabilisce: « I servizi notturni possono essere non più di tre tra due riposi settimanali e non più di due consecutivi. Tre servizi notturni possono essere consecutivi purchè uno sia di durata non superiore ad un'ora ».

Tali disposizioni riportano testualmente quanto previsto dalla precedente normativa, per la stessa materia, all'articolo 5, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, e all'articolo 10, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n. 1513.

Si osserva, peraltro, che tale ultima normativa fissava in 48 ore e 46 ore settimanali, ripartite su sei giornate, l'orario di lavoro del personale delle Ferrovie dello Stato (articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 433 del 1960) e, pertanto, giustificata era la norma che prevedeva la utilizzazione del personale in servizio notturno per un massimo di tre volte fra due riposi settimanali.

Con la nuova normativa prevista dalla legge 13 agosto 1969, n. 591, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, l'orario di lavoro per il perso-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nale delle Ferrovie dello Stato è stato ridotto, a partire dal 1° gennaio 1972, a 40 ore settimanali, ripartite di regola su cinque giornate lavorative. La riduzione dell'orario e la sua concentrazione in cinque giornate rendono gravose le disposizioni di cui agli articoli 5, punto 1, e 10, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1372 del 1971 e giustificano una loro modifica nel senso di ridurre le notti lavorative ad un massimo di due fra due riposi settimanali.

In relazione a quanto precede si è predisposto l'unito disegno di legge con il quale si propone:

agli articoli 1 e 5, che la durata settimanale del lavoro per il personale delle stazioni addetto esclusivamente alle manovre e del personale di macchina addetto alle manovre o tradotte con agente unico è di 36 ore;

all'articolo 2, che ai dipendenti, in caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, deve essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero o accordato recupero;

agli articoli 3 e 4, che il personale non può essere utilizzato in servizio notturno per più di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali;

all'articolo 6, che le prescrizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 hanno efficacia dal 1° giugno 1972, che la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 2 avrà decorrenza dal 1° gennaio 1974 e che quelle di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 decorreranno dal 1° ottobre 1973;

all'articolo 7 l'indicazione degli oneri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è integrato come segue:

« c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario è di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative ».

Art. 2.

L'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« In caso di coincidenza di una festività infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festività infrasettimanale.

Se il riposo settimanale impegna la metà o meno del giorno di festività infrasettimanale, il trattamento di cui sopra è ridotto alla metà.

Per le festività di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, per le festività infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo ».

Art. 3.

L'articolo 5, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« Quando il servizio è svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per più di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno ».

Art. 4.

L'articolo 10, punto 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« I servizi notturni possono essere non più di due, anche consecutivi, fra due riposi settimanali.

I servizi notturni non devono essere più di dodici in un periodo di trenta giorni. In un periodo di trenta giorni devono essere assicurate quindici notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza ».

Art. 5.

L'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, è sostituito dal seguente:

« Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa è di trentasei ore ».

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, modificato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della presente legge, hanno efficacia dal 1° giugno 1972. Resta fissata al 1° gennaio 1974 la decorrenza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 hanno efficacia dal 1° ottobre 1973.

Art. 7.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1972, in lire 4.500 milioni per il 1973 e in lire 16.000 milioni per il 1974 e per gli anni successivi, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al complessivo onere di lire 5.600 milioni relativo agli anni 1972 e 1973, l'Azienda provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.